

CODICE DI CONDOTTA PER GLI AGENTI PUBBLICI

Legge 5 settembre 2014 n.141

Integrità della condotta dei pubblici agenti **non può essere affidata al solo buon senso** dei singoli individui

Necessità di specificare **a priori**, attraverso un codice di condotta, **i criteri di comportamento utili a prevenire irregolarità e sanzioni** per chi non si attiene

Necessità di conformare i comportamenti ai principi di **lealtà, trasparenza e correttezza**.
Necessità che tali valori siano rispettati e osservati.

Fornisce uno **strumento agli stessi agenti pubblici per tutelarsi e proteggersi**, in particolare verso offerte di vantaggi indebiti, pressioni ed influenze illegittime.

Codice di condotta utile a contrastare la **corruzione** in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali (GRECO)

Pubblica Amministrazione è un organizzazione che serve gli interessi della collettività, quindi l'azione dei loro membri deve assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia del servizio secondo i criteri di **diligenza, obbedienza e fedeltà**

DILIGENZA

Scrupolosità nell'adempimento del dovere e attenzione nell'esercizio delle funzioni che contribuiscono a rafforzare la fiducia nell'utenza

La trascuratezza dei doveri d'ufficio, delle norme e delle regole possono costituire infrazione all'obbligo di diligenza

OBEDIENZA

Posizione di soggezione giuridica in cui si trova l'agente pubblico nei confronti del proprio superiore gerarchico e delle direttive che questo impartisce.

L'obbedienza trova il limite nel rispetto della legge.

L'obbedienza consiste anche nell'obbligo degli agenti di segnalare alle competenti autorità la contrarietà al diritto degli ordini ricevuti, nonché ogni sospetto di attività illecita collegata alla funzione pubblica

FEDELTA'

Volontà di agire costantemente nell'interesse dell'autorità pubblica rappresentata

Volontà di evitare ogni danno, pericolo, menomazione del decoro o del prestigio di essa

Fedeltà non solo verso la legge, ma anche verso le istituzioni e le autorità, mantenendo una posizione politicamente neutrale

Fedeltà consiste anche nel dovere di riservatezza e di tutela dell'interesse pubblico

RAPPORTO CON I CITTADINI – UTENTI

Tale da stabilire e rafforzare un rapporto di fiducia e collaborazione, massima disponibilità e cortesia.

Necessità di assicurare la parità di trattamento tra cittadini

CODICE DI CONDOTTA COME ARMA DEI FUNZIONARI CONTRO LA CORRUZIONE

Obiettivo di eliminare incertezze di comportamento verso i tentativi di corruzione

Stabilire linee direttrici concrete e direttamente applicabili alle situazioni in cui l'agente pubblico potrebbe venire a trovarsi quotidianamente

Art.1

Finalità del Codice di Condotta per gli agenti pubblici

- 1) Precisare le norme in materia di integrità e condotta che gli agenti pubblici sono tenuti ad osservare.
- 2) Aiutare gli agenti pubblici a rispettare tali norme.
- 3) Informare l'utenza della condotta che può legittimamente aspettarsi dagli agenti pubblici.

Art.2

Campo di applicazione soggettivo

Agente pubblico

qualsiasi persona che svolge un **pubblico ufficio o servizio, impiegata dall'Amministrazione**, e colui che ricopre la funzione di **pubblico ufficiale ai sensi del Codice Penale***;

* tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione a servizio della Repubblica o di un ente pubblico.

Amministrazione

L'insieme delle Unità Organizzative, Dipartimenti, Enti Pubblici ed Aziende, nonché ogni organo, autorità e Commissione di Stato

Codice di condotta altresì applicabile:

- alla persona impiegata da un soggetto pubblico o privato incaricato di svolgere servizi pubblici;
- ai titolari di contratti di collaborazione e consulenza con carattere di continuità.

Codice di condotta contiene i principi di riferimento per la condotta:

- dei membri del Consiglio Grande e Generale;
- dei Capitani di Castello e membri di Giunta;
- dei Magistrati;
- delle Forze di Polizia*.

* Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, la legge 141/2014 rinvia la definizione della disciplina ad uno specifico Codice di condotta in conformità alle linee guida contenuta nel Codice Europeo di Etica per la Polizia (REC (2001) 10, Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 19 settembre 2001).

Tale codice è stato emanato con decreto delegato 11 febbraio 2015 n. 13

Art.4

Legalità, imparzialità e discrezionalità

L'agente pubblico:

- **è tenuto a compiere i propri doveri** nel rispetto della legge, delle istruzioni legittime e delle norme deontologiche relative alle sue funzioni.
- **opera** in modo onesto, diligente ed efficace e svolge i propri doveri al meglio delle sue capacità, con competenza, equità e cognizione.
- **quando le sue funzioni comportano l'esercizio del potere discrezionale esercita in modo imparziale i poteri discrezionali**, conformemente alla legge, ai principi di deontologia professionale e alle finalità del suo ufficio, tenendo conto unicamente dell'interesse pubblico e delle circostanze pertinenti.

Art.5

Rispetto delle istituzioni e neutralità politica

L'agente pubblico

- **Rispetta le Istituzioni** e serve fedelmente la Repubblica e le autorità dello Stato costituite conformemente alla legge
- **Agisce in maniera imparziale** e osserva le direttive, le decisioni o le azioni legittime delle autorità pubbliche nel pieno rispetto dell'autonomia dell'amministrazione dalla politica
- **Qualora prenda parte ad attività politiche**, tale partecipazione non deve interferire con l'esercizio imparziale delle sue funzioni e con il perseguimento dell'interesse cui il servizio che svolge è finalizzato.
- Fatto salvo il **rispetto dei diritti fondamentali** e garantiti nella Dichiarazione dei Diritti, l'**Agente pubblico è tenuto a garantire** che la propria

partecipazione ad attività politiche, o il suo coinvolgimento in dibattiti pubblici o politici, **non interferisca** con l'esercizio imparziale delle sue funzioni e con il perseguimento dell'interesse cui il servizio che svolge è finalizzato e non alteri la fiducia del pubblico e dell'Amministrazione nella sua capacità di svolgere i propri compiti con imparzialità e lealtà. **Nell'esercizio delle sue funzioni**, l'agente pubblico non deve prestare il suo impiego per fini politici o comunque per il perseguimento di interessi di parte. (Art.12 – Attività politica o pubblica)

Art.6

Relazioni con l'utenza e ambito professionale

L'agente pubblico

- **deve comportarsi** in maniera da **preservare la fiducia** dei cittadini e dell'utenza **nell'integrità, imparzialità ed efficacia dell'Amministrazione, delle istituzioni e dei poteri pubblici.**
- **nei rapporti con l'utenza,** deve farsi riconoscere attraverso un supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diversi ordini di servizio
- **non deve agire o omettere di agire** in maniera arbitraria o discriminatoria a svantaggio di alcuna persona, gruppo di persone o organizzazioni
- **deve tenere** in debita considerazione i diritti, gli obblighi e gli interessi legittimi altrui
- **è tenuto alla cortesia,** al rispetto e alla disponibilità nelle sue relazioni **con i cittadini, gli utenti, i propri superiori, colleghi e subordinati.**
- **è responsabile** nei confronti del suo **Superiore gerarchico,** salve diverse prescrizioni di legge

Art.7

Segnalazioni

L'agente pubblico è tenuto ad effettuare denunce e segnalazioni nel caso in cui:

- a) **ritiene** che gli venga richiesto di agire in maniera illegale, irregolare o contraria ai principi etici e di buon andamento dell'Amministrazione o altrimenti in contraddizione con la presente legge;
- b) **viene a conoscenza** di una violazione della presente legge commessa da parte di altri agenti pubblici;
- c) **viene a conoscenza** nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni, di qualsiasi elemento, indicazione o ragionevole sospetto di attività illecita o criminale concernente la funzione pubblica.

La denuncia o segnalazione può essere indirizzata in forma scritta o con le ulteriori specifiche forme prescritte all'Autorità giudiziaria o di polizia.

Essa **non costituisce violazione del segreto d'ufficio.**

L'agente pubblico, che effettua una denuncia o segnalazione sulla base di ragionevoli sospetti e in buona fede, **non subisce alcun pregiudizio.** Sono nulli i

provvedimenti sanzionatori o disciplinari eventualmente adottati in violazione di quanto previsto.

L'identità del denunciante **può essere rivelata** solo se indispensabile a garantire compiutamente il diritto di difesa del soggetto segnalato.

In caso di **comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria**, l'identità dell'agente pubblico non è menzionata e può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile.

L'Amministrazione adotta misure adeguate a garantire la **riservatezza sull'identità dell'agente pubblico** che ha effettuato la denuncia o segnalazione, le quali devono rimanere riservate (Art.13 – Protezione della riservatezza dell'agente pubblico)

Art.8

Esercizio di competenze a proprio vantaggio

l'agente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni:

deve evitare di essere condizionato dai propri interessi privati.

deve evitare conflitti d'interesse, indipendentemente dal fatto che siano reali, potenziali o apparenti

non deve in alcun caso trarre un indebito vantaggio personale dal proprio incarico

non deve accordare alcun trattamento preferenziale né un accesso privilegiato al servizio pubblico **agli ex agenti pubblici**, né tenere un comportamento penalizzante nei loro confronti (Art.22 – Relazioni con gli ex agenti pubblici)

Art.9

Conflitto di interessi

Un **conflitto di interessi** deriva da una situazione in cui un agente pubblico ha un **interesse personale tale da influenzare, o che sembra influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni.**

Esso **include qualsiasi vantaggio** per se stesso o in favore del coniuge, del convivente, di parenti e affini fino al quarto grado o di persone con le quali l'agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o di organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo.

Fatti salvi gli appartenenti alle Forze di polizia, l'agente pubblico facente parte di una commissione o un organo decisionale, si astiene dal partecipare alla seduta o al comma in cui viene trattata la questione in cui egli ha un interesse personale.

L'Agente Pubblico è personalmente tenuto:

- a) **riconoscere** qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o apparente;

- b) **informare il suo superiore gerarchico per iscritto** in merito a qualsiasi conflitto di interessi dal momento in cui ne viene a conoscenza;

c) **rispettare ogni decisione** finale che gli impone di uscire dalla situazione in cui si trova **compresa l'indicazione di astenersi** dal compiere atti inerenti al procedimento o all'attività amministrativa in relazione ai quali sia stata ravvisata la sussistenza del conflitto di interessi

Art.10

Dichiarazione di interessi

L'Agente pubblico che ricopre un incarico in cui i suoi interessi personali o privati potrebbero essere collegati alle sue funzioni ufficiali, **è tenuto:**

- **a dichiarare** al proprio superiore gerarchico, al momento della nomina, ad intervalli regolari definiti sulla base delle circolari di cui all'articolo 23, in concomitanza con cambiamenti di situazione o su richiesta, **la natura e la portata di tali interessi.**

- **a comunicare per iscritto** al proprio superiore gerarchico l'adesione o appartenenza ad associazioni, fondazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interesse possano creare situazioni di conflitto oppure influenzare lo svolgimento dell'attività pubblica.

Art.11

Incompatibilità

L'Agente pubblico:

non deve essere coinvolto in alcuna attività o operazione, ricoprire alcun incarico o svolgere alcuna funzione, **indipendentemente dal fatto che sia o meno retribuito**, che sia incompatibile con il corretto esercizio delle sue funzioni pubbliche o che pregiudichi tale esercizio.

nel caso in cui **non risulti chiaramente** la compatibilità o meno di un'attività, l'agente pubblico deve comunque segnalarlo al suo superiore gerarchico.

le incompatibilità relative alla carica di membro di organi elettivi di rappresentanza popolare sono disciplinate dalle norme speciali.

Sono fatte salve le incompatibilità previste per i dipendenti pubblici ed i Dirigenti dalle leggi che regolano con carattere di specialità Enti ed Unità Organizzative, nonché dalle disposizioni contenute nelle leggi:

8 settembre 1967 n. 38

22 dicembre 1972 n.41

31 luglio 2009 n.108 (Dirigenza)

5 dicembre 2011 n.188

8 settembre 1967 n. 38

All'impiegato statale, qualunque sia il suo rapporto di impiego è fatto divieto:

di entrare in rapporto d'affari con le Amministrazioni Statali sia direttamente, sia indirettamente attraverso il coniuge, parenti e affini, attraverso persone con esso associate in attività professionali, commerciali, artigianali e industriali anche occasionali;

di rappresentare contro la Pubblica Amministrazione diritti e interessi di terzi e di difenderli davanti a qualsiasi organo statale in qualunque forma, anche indiretta come avvalendosi di collaboratori di studio professionale od occasionali, del coniuge o di parenti e affini, ancorché tali diritti e interessi siano in contrasto indiretto con quelli della PA;

di assumere consulenze o svolgere prestazioni subordinate, comunque remunerate, a favore di chiunque entri anche occasionalmente e temporaneamente in rapporto d'affari con le Amministrazioni Statali;

di compiere qualunque prestazione, e di assumere consulenze, comunque retribuite, a favore e alle dipendenze di privati, in attività e su materie le quali abbiano attinenza o rientrino nella competenza specifica dell'Ufficio pubblico ricoperto dall'impiegato.

Le **disposizioni della presente legge non si applicano** a prestazioni di livello artistico, letterario, di studio e di ricerca scientifica

All'impiegato statale, vincolato da rapporto di impiego in pianta stabile e retribuito con stipendio ordinario, è altresì vietato:

di curare, elaborare, presentare, nell'interesse e per incarico di privati, sotto qualunque forma, modo o titolo, sia direttamente sia attraverso la collaborazione o la firma di altri, **atti pubblici e privati**, istanze o esposti, di corredarli di documentazione e di elaborati di studio o di applicazione tecnica o scientifica o dottrinale, rivolti ad Uffici ed organi statali, **intesi ad ottenere autorizzazione, riconoscimenti, modifiche**, trasferimenti od estinzioni di diritti e interessi, approvazioni, prese d'atto, decisioni, sentenze e deliberazioni di qualsivoglia natura;

di svolgere in via subordinata retribuita prestazioni ed incarichi di amministrazione e di contabilità per conto di terzi; di assumere qualunque incarico anche di consulenza, dietro retribuzione o meno, per conto di persone fisiche e giuridiche su materie ed in attività industriali, artigianali, commerciali e professionali qualora l'impiegato faccia parte degli organi ed uffici della PA, di Enti o Istituti statali, investiti di funzioni di vigilanza e di controllo a scopo fiscale ed a scopo igienico-sanitario, di funzioni di Polizia e di funzioni consistenti in qualunque controllo sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni vigenti.

I **divieti** di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di colui che viene assunto in via temporanea con rapporto d'impiego ordinario per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi l'anno.

All'impiegato statale è proibito svolgere durante l'orario d'ufficio qualunque attività per conto proprio o di altri sia in modo stabile che provvisorio od occasionale, al di fuori delle proprie incombenze d'ufficio e altresì di decidere o concorrere nella decisione, in virtù del proprio ufficio, su qualunque materia che lo riguardi personalmente o che interessi il di lui coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado.

Ai medici ed a coloro che svolgono pratiche sanitarie qualora siano vincolati da rapporto d'impiego con lo Stato o con Enti e Istituti statali è proibito di svolgere attività remunerata a favore di privati al di fuori degli ambulatori all'uopo istituiti, ed al di là delle condizioni di prestazione professionale consentite dagli ordinamenti vigenti.

Ai Presidi ed ai Direttori Didattici è proibito dare lezioni private.

Agli insegnanti di qualunque Scuola o grado è proibito dare lezioni private agli allievi della loro classe o dello stesso tipo di Scuola e ad allievi che debbano sostenere esami davanti a Commissioni delle quali gli insegnanti stessi facciano parte per disposizione di regolamento.

Al di fuori dei divieti che precedono non è altresì consentito agli insegnanti dipendenti dello Stato di dare lezioni private ad alunni anche estranei agli Istituti scolastici sammarinesi senza il preventivo nulla-osta scritto del Preside in applicazione delle disposizioni che saranno date anno per anno dal Deputato alla Pubblica Istruzione.

Legge N. 41/1972 - incompatibilità I dipendenti statali:

non possono entrare in rapporto d'affari con l'Amministrazione Pubblica.

non possono esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, assumere altri impieghi, **accettare cariche in società o enti costituite a fini di lucro** tranne il caso in cui la nomina sia riservata alla Pubblica Amministrazione.

possono essere concesse deroghe dal Capo del Personale, previo parere conforme della Commissione Consultiva, per attività scientifiche altamente qualificate e qualificanti e che non pregiudichino la normale attività lavorativa.

Art.14

Omaggi

L'agente pubblico non deve né richiedere o accettare omaggi favori né qualsiasi altro vantaggio destinato a lui o al coniuge, al convivente, ai parenti e affini fino al quarto grado, o a persone con le quali l'agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o ad organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo **che possono influenzare o sembrano influenzare l'imparzialità** con la quale esercita le sue funzioni, **o che possono costituire, o sembrano costituire, una ricompensa** relativamente alle sue funzioni.

Ciò non include l'ospitalità convenzionale né omaggi di valore inferiore a 100,00 euro, che devono essere in ogni caso di **carattere occasionale**. Gli omaggi di importo superiore che non possono essere rifiutati per questioni di cortesia e di protocollo sono acquisiti nel patrimonio dello Stato e, qualora si tratti di materiali deperibili, devoluti ad enti con fini non lucrativi.

Nei casi dubbi, l'accettazione va sottoposta alla valutazione del Superiore gerarchico

Quando si accettano invito o vantaggi che non possono essere rifiutati o restituiti, se ne deve sempre dare comunicazione al Superiore Gerarchico

Art.15

Reazione alle offerte di vantaggio indebito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, **nel caso in cui si vede proporre un vantaggio indebito**, l'Agente pubblico è tenuto a:

- a) **rifiutare il vantaggio indebito** poiché non è necessario accettarlo al fine di servirsene come prova;
- b) **segnalare** il prima possibile il tentativo al proprio superiore gerarchico o direttamente all'autorità penale competente;
- c) **trattare** il caso sul quale è stato offerto il vantaggio indebito alla stregua di tutti gli altri e attenersi alle indicazioni eventualmente formulate dal superiore gerarchico.

L'agente pubblico non deve (Artt.16 - 17):

permettere che altri lo obblighino, o facciano sì che sembri obbligato, a ricambiare un favore a qualsiasi persona fisica o giuridica. La sua **condotta pubblica e privata** non deve renderlo vulnerabile all'influenza indebita altrui.

offrire vantaggi legati in qualsiasi maniera al proprio incarico in qualità di agente pubblico, a meno che non sia autorizzato legittimamente a farlo nell'interesse pubblico

cercare di influenzare a fini privati alcuna persona o organizzazione, compresi altri agenti pubblici, servendosi del proprio incarico ufficiale o proponendo vantaggi personali

Art.18

Informazioni detenute dalle autorità pubbliche

L'agente pubblico:

Deve trattare in maniera adeguata, con tutta la riservatezza necessaria, qualsiasi informazione e documento acquisiti nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni.

Non deve comunicare informazioni se non nel rispetto delle norme applicabili all'ufficio, ente o autorità dalla quale è impiegato.

È tenuto ad attuare le misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni delle quali è responsabile o delle quali è venuto a conoscenza ed a prevenire la dispersione dei dati, rispettando le disposizioni di sicurezza impartita.

Deve consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso sia autorizzato, senza cercare di accedere alle informazioni il cui possesso non sarebbe appropriato o giustificato dalle proprie funzioni.

Non deve fare un uso improprio delle informazioni che può ottenere nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni, ma conforme ai doveri d'ufficio ed a consentirne l'accesso a coloro che ne abbiano titolo.

Non deve trattenere informazioni ufficiali che possono o dovrebbero essere legittimamente rese pubbliche

Non deve divulgare informazioni che sa essere, o ha ragionevoli motivi per credere che siano, false o ingannevoli.

Art.19

Risorse pubbliche e ufficiali

L'agente pubblico è tenuto:

a garantire che il personale e i beni, strutture, servizi, e le risorse finanziarie affidate siano gestiti e utilizzati in maniera efficace, efficiente ed economica, e non a fini privati o personali, salvo autorizzazione conforme alla legge.

Art. 20

Responsabilità dei superiori gerarchici

Garantire che gli agenti pubblici soggetti al suo potere di controllo o direzione rispettino la presente legge

Controllare o dirigere il suo personale conformemente alle direttive e ai programmi deliberati dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica e dal Congresso di Stato

Rispondere degli atti e delle omissioni del proprio personale contrari a tali direttive e obiettivi se non ha attuato misure ragionevoli per impedirli

Attuare le misure necessarie a impedire che il suo personale compia atti di corruzione in relazione al suo incarico, **richiamando** l'osservanza di leggi e regolamenti, assicurando una formazione adeguata contro la corruzione, prestando attenzione alle difficoltà finanziarie o di altra natura che può incontrare il suo personale, fornendo, grazie alla sua condotta personale, **lui per primo un esempio di integrità.**

Art.21

Cessazione dalla funzioni pubbliche

L'agente pubblico:

Non deve trarre impropriamente vantaggio dalla sua funzione per ottenere una possibilità di impiego al di fuori del servizio pubblico.

Non deve permettere che la prospettiva di un altro impiego gli crei un conflitto di interessi reale, potenziale o apparente

Deve segnalare al proprio superiore gerarchico qualsiasi offerta di impiego che potrebbe creare un tale conflitto, nonché l'accettazione di qualsiasi offerta di impiego.

Non deve utilizzare o divulgare informazioni riservate ottenute in qualità di agente pubblico, a meno che non sia stato autorizzato a farlo.

Nel rispetto delle norme sulla rotazione degli incarichi, e per la durata di due anni dalla

cessazione del rapporto, l'Agente Pubblico che abbia esercitato un determinato potere decisionale, **non può operare per conto di alcuna persona o organizzazione su questioni interessate da tale decisione, che procurerebbero loro un particolare vantaggio**

I contratti conclusi e gli incarichi in tal modo conferiti sono **nulli**

E' fatto **divieto** ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'Amministrazione per i successivi due anni

I compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti devono essere **restituiti**

Art.23

Rispetto della presente legge e sanzioni

L'agente pubblico:

è tenuto a comportarsi conformemente alla legge e nel caso non sia sicuro su come procedere, è tenuto a rivolgersi al superiore

L'inosservanza dei doveri del dipendente pubblico è sanzionata, salvo le norme penali, ai sensi delle vigenti norme di disciplina